



TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA

-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

Procedimento di concordato preventivo n. 8/2016

-Auto Calabria s.r.l.-

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Drago - presidente,
dott.ssa Ambra Alvano - giudice,
dott.ssa Claudia Venturini - giudice delegato-relatore;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 8/2016,
iscritto al n. 2615/18 R.G., tra:

AUTO CALABRA S.R.L. rappresentata e difesa - giusta procura in
calce alla comparsa di costituzione per l'omologazione del
concordato preventivo - dal Prof. Avv. Giovanni D'Amico,
unitamente e disgiuntamente all'avv. Natale Polimeni, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n. 4;

- *proponente* -

ed i **CREDITORI CONCORSAI;**

Ritenuto in fatto.

- con ricorso depositato in data 15.11.2016 la Auto Calabria s.r.l.
ha chiesto la concessione dei termini per la presentazione della
proposta di concordato preventivo e della documentazione richiesta
dall'art. 161 L. fall.;

- con provvedimento comunicato in data 24.1.2017, il Tribunale ha concesso il termine di giorni sessanta, poi prorogato, per la presentazione della proposta e della relativa documentazione;
- il ricorso, la proposta e il piano, predisposto su base quinquennale, sono stati presentati il 23.05.2017; in particolare, la Società ha inizialmente proposto ai creditori un concordato preventivo c.d. "misto", ovvero in parte liquidatorio (con cessione dei beni ai creditori) ed in parte con continuità aziendale;
- Con decreto del 31.07.2017 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della AUTO CALABRA, fissando l'adunanza dei creditori all'udienza del 24.11.2017 successivamente differita al 30.01.2018 e poi al 20.03.2018, ed infine alla data del 4.5.2018;
- nelle more, in data 18.4.2018 la società ha modificato l'originaria proposta concordataria, sottoponendo al voto dei creditori un concordato interamente "liquidatorio";
- il Commissario Giudiziale dr.ssa De Simone Saccà ha depositato in data 29-10-2016 la relazione integrativa ex art. 172 l.fall., dando parere favorevole all'omologa del piano di concordato, ritenendo tale proposta fattibile, oltre che più conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa della dichiarazione di fallimento;
- espletati gli adempimenti di cui agli artt. 171 e 172 l. fall., dunque, l'adunanza dei creditori si è ritualmente tenuta in data 4.5.2018, di talché si è raggiunta la maggioranza per l'approvazione della proposta ai sensi degli artt. 177 e 178 l. fall.;
- con decreto collegiale del 15-6-2018, dato atto dell'intervenuta approvazione della proposta concordataria, è stata fissata l'udienza del 20/7/2018 per la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale in camera di consiglio; il decreto è stato, a cura della cancelleria, comunicato al pubblico ministero e pubblicato a norma dell'art. 17 l. fall.; a cura della società

debitrice, notificato al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti;

- a scioglimento della riserva assunta in data 20.7.2018 all'esito dell'udienza, il Collegio -avendo rilevato come, pur essendo la proposta votata positivamente dai creditori quella implicante la natura esclusivamente liquidatoria del concordato, per contro, nella memoria di costituzione la proponente chiedeva in sostanza l'omologazione dell'originario piano avente natura mista- la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti;

- nel corso dell'ultima udienza tenutasi il 28.9.2018 la difesa della Autocalabra s.r.l. si è riportata integralmente alla memoria depositata il 20.9.2018, con la quale chiarisce di chiedere l'omologazione del piano esclusivamente liquidatorio, per come votato dai creditori; inoltre, il Commissario ha riferito che la società concordataria, in data 27.7.2018, ha trasmesso un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il 11.7.2018 per la somma di oltre € 800.000,00 relativo all'anno 2015; nonostante ciò, in considerazione del fatto che l'ammontare complessivo del fondo rischi è pari ad € 1.800.000,00, veniva confermato il parere favorevole all'omologabilità del piano ribadito anche all'udienza del 20.7.2018;

- rilevato che nessuno dei creditori né alcun altro interessato ha proposto opposizione, e che il pubblico ministero non è intervenuto;

Considerato in diritto.

Dall'esposizione in fatto emerge che la procedura si è regolarmente svolta.

Con il decreto ex art. 163 l. fall. si è verificato che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l. fall.: in mancanza di elementi nuovi, deve confermarsi quanto già accertato.

Conteggiati i voti espressi nell'adunanza e nei venti giorni successivi è risultato: che ha votato a favore dell'omologazione del piano il 74% dei creditori ammessi; che si è verificata una percentuale di astenuti pari al 26,% dei crediti ammessi; nessun voto contrario è stato espresso; ne discende, dunque, il

raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione del concordato.

Non è stata proposta alcuna opposizione nel presente giudizio di omologazione.

Inoltre, devono ritenersi superati i rilievi in origine avanzati dal Commissario Giudiziale - che concludeva invero esprimendo parere favorevole all'omologazione del piano- concernenti: la vendita dell'autovettura Fiat 500 tg EP374NZ, oggetto di istanza di autorizzazione del 19.1.2018.; l'utilizzo, nel periodo di originaria continuità aziendale, di alcuni beni quali rimanenze, ricambi, accessori auto e lubrificanti, nonché della disponibilità liquida di € 29.468 oggetto di istanza di ratifica del 19.1.2018.

Ed infatti, sebbene tali operazioni, in assenza di esplicita autorizzazione/ratifica da parte del G.D., possano in astratto configurare motivi di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.f., deve sottolinearsi come nella specie non si evinca alcun dolo ovvero intento frodatorio da parte della proponente, né, come specificato dal Commissario, si tratta di atti idonei ad alterare le presumibili percentuali di soddisfazione del ceto creditorio.

Inoltre, pur essendo sopravvenuto nelle more del presente giudizio un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il 11.7.2018 per la somma di oltre € 800.000,00 relativo all'anno 2015, risultando l'ammontare complessivo del fondo rischi pari ad € 1.800.000,00, deve ritenersi che, alla luce di quanto sin'ora esposto, il concordato debba essere omologato.

La proposta concordataria, come risultante all'esito delle modifiche apportate in data 18.4.2018, prevede essenzialmente:

- (I) un periodo di attuazione stimato in mesi 36;
- (II) il pagamento integrale delle spese di procedura, dei creditori prededucibile e privilegiati;
- (III) il pagamento pressoché integrale dei crediti chirografari, in misura variabile in base ai risultati delle attività liquidatorie, ed in ogni caso superiore al 20%.

Si tratta, come anticipato, di concordato con cessione dei beni di proprietà della debitrice, costituiti da immobilizzi e rimanenze

di magazzino, per cui, ai sensi dell'art. 182 l.f. si impone la nomina di un liquidatore giudiziale, che il Collegio ritiene di individuare nella persona dell'avv.. Carmelo Pirrotta.

Riguardo a tale incombenza, va ricordato che l'attività liquidatoria deve essere preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori concordatari.

Proprio nell'ottica del perseguimento di tale scopo, il programma di liquidazione dovrà necessariamente essere predisposto con osservanza delle *regole inderogabili* stabilite dall'art. 107 l. fall., ritenute dai più pacificamente estensibili alle procedura concordataria già prima delle modifiche introdotte in tal senso all'art. 182 l.f. dalla l. 132/2015, e, dunque con la previsione di *"procedure competitive di vendita effettuate sulla base di stime specializzate"*, precedute *"da forme adeguate di pubblicità tali da garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati"*.

Ciò posto, si precisa, in via generale, che le concrete modalità di attuazione della liquidazione sono rimesse alla interlocuzione tra liquidatore, commissario giudiziale e comitato dei creditori, al fine di conservare quella flessibilità che permetta in ogni momento di scegliere la modalità di esitazione più utile ed efficace.

Ed invero, alla luce dell'art. 182 l.f va, altresì, costituito il comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e al corretto adempimento della proposta, applicandosi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 l.f.

Infine, occorre determinare le modalità per la sorveglianza dell'adempimento del concordato, ai sensi dell'art. 185 l. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla **AUTO CALABRA S.R.L.** (CF. 00858110802) avente sede in Roma, viale Angelico n. 163/A, con ricorso depositato in data 23.05.2017, poi modificato il 18.4.2018;

NOMINA

liquidatore dei beni ceduti ai creditori col concordato l'avv. Carmelo Pirrotta;

STABILISCE

le seguenti modalità di sorveglianza dell'adempimento:

1) dispone che la società, ogni tre mesi a partire dalla data del presente decreto, depositi in cancelleria una articolata relazione, accompagnata dal parere del commissario giudiziale, avente ad oggetto lo stato di attuazione del piano concordatario e degli obblighi assunti con la proposta omologata;

2) dispone che il liquidatore nominato:

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione, trasmetta un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse al commissario giudiziale, per l'espressione di un parere, e successivamente al comitato dei creditori per l'approvazione; del contenuto e dell'approvazione del piano dovrà essere data informativa al giudice delegato;

b) individui le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter* l.f. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, e, conseguentemente, predisponga con tempestività la procedura di evidenza pubblica ad oggetto il supermercato di proprietà della proponente;

c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando al contempo informazione al commissario giudiziale ed al giudice delegato;

d) richieda il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, nonchè per la nomina di tecnici o coadiutori;

- e) proceda tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- f) tenga informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota semestrale, alla quale dovrà allegare copia della movimentazione bancaria del periodo;
- g) rediga, alla scadenza di ciascun semestre, un sintetico rapporto riepilogativo che comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale ed a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art. 171, comma 2, l.f.;
- h) registri ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;
- i) provveda a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate, non appena possibile, sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, che dovranno essere visti dal comitato dei creditori e dal commissario giudiziale; il piano di riparto dovrà essere comunicato a tutti i creditori, i quali avranno trenta giorni per formulare eventuali osservazioni;
- l) al riguardo, le somme ricavate dalla liquidazione dovranno essere depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con facoltà di prelievo da parte del liquidatore previa autorizzazione del giudice delegato;
- m) ultimate le operazioni di liquidazione, depositi il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F., comunicandolo a tutti i creditori;

3) dispone che il commissario giudiziale:

- a) sorvegli lo svolgimento della liquidazione e tenga informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- b) abbia accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto

pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al giudice delegato;
c) ove accerti inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, ne dia comunicazione, oltre che al giudice delegato, a tutti i creditori concorsuali, per l'eventuale iniziativa, a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;

4) riserva al giudice delegato ed al Tribunale il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

MANDA

al commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Reggio Calabria, 9 ottobre 2018

Il Giudice relatore-estensore

Il Presidente